



CIRCOLARE N. 192 DEL 07/02/2022

Al personale scolastico
Agli studenti
Alle famiglie
Al Direttore S.G.A.
Albo/Sito Web
LORO SEDI

Oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

Con la approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sulla “*gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*”, e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “*Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2*”, si forniscono le ulteriori informazioni.

Nelle scuole secondarie di secondo grado si distinguono essenzialmente due casi:

a) un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue **per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

b) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

per coloro che diano dimostrazione i. di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure ii. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure iii. di avere effettuato la dose di richiamo	l'attività didattica prosegue <u>in presenza</u> con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al <u>decimo giorno</u> successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; si applica il regime sanitario di <u>autosorveglianza</u> di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020;
per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione	l'attività didattica prosegue <u>in presenza</u> con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al <u>decimo giorno</u> successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, <u>su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli</u>



	<u>alunni direttamente interessati se maggiorenni;</u>
per coloro i. che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, oppure ii. che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, iii. che siano guariti/e da più di centoventi giorni e ai/alle quali non sia stata somministrata la dose di richiamo	si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, con test antigenico o molecolare negativo per la riammissione N.B. si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (DPCM ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Pertanto, per accedere nell'istituto, gli studenti dovranno esibire la propria certificazione verde COVID-19 ai collaboratori scolastici preposti al controllo (su nomina del Dirigente). Questi ultimi spunteranno nell'elenco cartaceo, che verrà loro fornito, i nominativi degli studenti risultati idonei all'ingresso in classe e provvederanno a consegnare tale elenco al docente della prima ora.

Mentre per coloro che rientrano dopo il periodo di quarantena, disposta dall'Istituto, i docenti della prima ora provvederanno a verificare la regolarità del rientro (presa visione del certificato di negatività del tampone antigenico o molecolare) e a notificarla sul RE.

Si ribadisce il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Le misure già adottate da questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sono ridefinite in funzione di quanto disposto dall'art. 6 comma 6 del Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5, che si allega alla presente.

A tal fine, si provvederà a darne tempestiva comunicazione agli interessati, tramite registro elettronico nella sezione bacheca di classe.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Stefania Cardillo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs.39/93*

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Stefania Cardillo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. .2, D.Lgs.39/93*



Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“EINSTEIN-BACHELET”
Settore Tecnologico “A. Einstein”, corsi di II livello Elettronica –
Settore Economico “V. Bachelet”, corsi di II livello AFM – Liceo scientifico scienze applicate

